

## LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE AL CODICE CIVILE POLACCO DEL 1964 (2009-2023)\*

ALEKSANDER GREBIENIOW

**ABSTRACT:** Dopo i cambiamenti politici del 1989-1990, la ricodificazione immediata del diritto civile è stata abbandonata a favore di un adattamento evolutivo alle realtà della proprietà privata e dell'economia sociale di mercato. Un'altra ondata di mutamenti si è verificata sull'onda dell'implementazione del diritto dell'Unione Europea prima dell'adesione della Polonia nel 2004. Sempre negli ultimi anni, il Codice Civile polacco del 1964 ha subito una serie di modifiche, concernenti questioni tipiche della tradizione romanistica, il cui impatto sull'ordinamento vigente sarà interessante approfondire. Questo articolo presenta una selezione delle più importanti modifiche legislative apportate dal 2009 al 2023 nell'area del diritto contrattuale e delle successioni, con riferimento alla giustizia contrattuale, al trasferimento di proprietà a fini di garanzia, al contratto di mutuo, nonché alle forme speciali di testamento e di cd. *family trust*.

**RESUMEN:** Tras los cambios políticos de 1989-1990, se abandonó la recodificación inmediata del Derecho civil en favor de una adaptación evolutiva a las realidades de la propiedad privada y de la economía social de mercado. Otra oleada de cambios se produjo a raíz de la aplicación del Derecho de la Unión Europea antes de la adhesión de Polonia en 2004. También en los últimos años, el Código Civil polaco de 1964 ha sido objeto de una serie de modificaciones, que afectan especialmente a cuestiones originarias de la tradición romanista y, por tanto, interesantes desde el punto de vista de su impacto en el Derecho vigente en el siglo XXI. Este artículo presenta una selección de los cambios legislativos más importantes introducidos de 2009 a 2023 en el ámbito del Derecho contractual y sucesorio, con referencia a la justicia contractual, a la transmisión de bienes con fines de garantía, el contrato de mutuo, así como las formas especiales de testamento y de *family trust*.

**PAROLE CHIAVE:** Codice civile; lesione; mutuo; negozio fiduciario; *family trust*; testamenti.

**PALABRAS CLAVE:** Código Civil; lesiones; mutuo; negocio fiduciario; *family trust*; testamentos.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Diritto delle obbligazioni. – 2.1. *Laesio enormis*. – 2.2. Invalidità del trasferimento della proprietà residenziale utilizzata dal consumatore come garanzia dei crediti. – 2.3. Contratto di mutuo. – 3. Diritto successorio. – 3.1. Successione *ab intestato*. – 3.2. Indegnità. – 3.3. *Legatum per vindicationem* e donazione *mortis causa*. – 3.4. L'acquisto dell'eredità e la responsabilità per i debiti ereditari. – 3.5. 'Family Trust'. – 3.6. Contratto di rinuncia all'eredità. – 3.7. Le forme testamentarie speciali. – 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Questo studio presenta alcuni emendamenti legislativi al Codice Civile polacco dal 2009 al 2023, riguardanti istituti tipici della tradizione romanistica oppure principi derivati dal diritto romano. Nell'arco temporale descritto, il Codice ha subito 31 modifiche, concernenti quasi tutti i rami del diritto privato, ma soprattutto la contrattualistica e le successioni *mortis causa*. Tra le questioni più rilevanti esaminate nel presente saggio, vi sono l'introduzione della *laesio enormis*, la regolamentazione dell'invalidità del trasferimento di proprietà a titolo di garanzia, la revisione approfondita del contratto di mutuo, nonché numerosi cambiamenti nel diritto ereditario: segnatamente, la modifica della responsabilità per i debiti ereditari, l'inserimento della possibilità di istituire *trust* familiari<sup>1</sup> per testamento e l'imminente riforma delle forme speciali di testamento.

In via preliminare, vale la pena ricordare che il Codice Civile polacco è stato promulgato nel 1964. È il frutto dell'unificazione e della codificazione finale del diritto privato polacco; due processi in corso, con dinamiche diverse, dal 1918, quando la Polonia ha riconquistato l'indipendenza. Il compito fondamentale della politica legislativa dell'epoca era l'unificazione dei cinque ordinamenti giuridici in vigore sul territorio della Repubblica di Polonia (austriaco, francese, tedesco, russo e ungherese)<sup>2</sup>. Nel 1933, fu emanato il Codice delle obbligazioni, ripreso nella sua struttura di base nel Codice civile in vigore. Nel 1934, entrò in vigore il Codice di Commercio. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, furono emessi dei decreti che unificavano il diritto di proprietà e quello di famiglia, le successioni *mortis causa* e il diritto civile generale. Da allora, si è lavorato per creare una codificazione unificata<sup>3</sup>. Il Codice del 1964<sup>4</sup> è stato condizionato dal sistema della democrazia popolare e dell'economia controllata a livello centrale, secondo le regole imposte dall'Unione Sovietica, ma allo stesso tempo era una profonda espressione della tradizione giuridica europea, forte-

<sup>1</sup> N.b. che il *trust* familiare di diritto polacco (*fundacja rodzinna*) non è una recezione legale dal *common law* ma segue la struttura continentale di una fondazione come un'entità con personalità giuridica separata.

<sup>2</sup> Cfr. N. DAVIES, *God's Playground. A History of Poland*, II, Oxford, 1981, 401-402; A. ZAMOYSKI, *Poland: A History*, London, 2009, 297; M. LÖHNIG, *Über einige Charakteristika einer jäh beendeten mitteleuropäischen Kodifikationsperiode*, in AA.Vv., "Nichtgeborene Kinder des Liberalismus?". *Zivilgesetzgebung im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit*, a cura di M. LÖHNIG – S. WAGNER, Tübingen, 2018, 363-365.

<sup>3</sup> Per un resoconto dettagliato del lavoro di unificazione e codificazione, si veda A. GREBIENIOW – J. RUDNICKI, *Mixed Jurisdiction in the Middle of Europe? Poland's Interwar Experience 1918-1939*, *blog della British Association of Comparative Law*, <<https://wp.me/p80U0W-1k2>> [consultato il 18 dicembre 2023].

<sup>4</sup> Allo stesso tempo, fu emanato un Codice della Famiglia e della Tutela separato. Per quanto riguarda il lavoro di codificazione dopo la seconda guerra mondiale, si veda A. WOLTER, *Diritto civile polacco. Parte generale*, Napoli, 1976, 31-43.

mente radicata nel mondo giuridico polacco. Modellato secondo una struttura pandettistica, in esso i singoli libri erano preceduti da una parte generale. Dopo la rimozione nel 1990 delle disposizioni improntate all'ormai superato regime, il Codice Civile è rimasto la principale fonte del diritto in tema di circolazione dei beni in Polonia<sup>5</sup>.

I paragrafi seguenti tratteranno gli istituti giuridici nel campo del diritto contrattuale: l'istituto della rescissione per lesione (2.1.), l'invalidità di un trasferimento di proprietà di beni immobili appartenenti al consumatore (2.2.), le modifiche al contratto di mutuo (2.3.). Seguirà una panoramica delle modifiche legislative del diritto delle successioni negli ultimi anni (3.1.-3.6.). Una breve conclusione fornisce le osservazioni finali (4.).

## 2. Diritto delle obbligazioni

### 2.1. Laesio enormis

Una modifica legislativa che allude in modo particolare (anche se, come dimostra la relazione introduttiva del disegno di legge, non intenzionalmente) al diritto romano riguarda la rescissione per lesione (*wyzysk*) e l'assimilazione della sua logica alla *laesio enormis*, un'innovazione romana nel diritto della vendita risalente alla fine del terzo secolo<sup>6</sup>.

La soluzione nota come *laesio enormis* sopravvive in due rescritti degli imperatori Diocleziano e Massimiano, C. 4,44,2 e C. 4,44,8, rispettivamente del 285 d.C. e del 293 d.C.<sup>7</sup>, entrambi riferiti a casi in cui la proprietà era stata venduta a meno della metà del suo valore reale (*pretium verum*), con conseguente perdita patrimoniale subita dal venditore. In tali situazioni, gli imperatori concedevano la possibilità di rescindere il contratto o di richiedere un successivo supplemento della parte mancante del prezzo da parte dell'acquirente. Tuttavia, una simile tutela era esclusa se la differenza non superava la metà del valore effettivo e la sproporzione non era causata da *dolus* o *metus* (C. 4,44,8). Entrambe le costitu-

<sup>5</sup> T. GIARO, *La Polonia nella cultura giuridica europea. Abbozzo storico*, in *Atti dell'Accademia Polacca di Roma*, 5, 2016, 47-51.

<sup>6</sup> Dalla letteratura recente si veda, tra l'altro: W. ERNST, § 79, in AA.Vv., *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen, 2023, n. 442-445; P. LAMBRINI, *Autonomia privata e storia della rescissione per lesione*, Padova, 2021, 7-24; M. PENNITZ, *Zur Ursprung und Zweck der sog. laesio enormis*, in *ZSS RA*, 138, 2021, 379-445; A. GREBIENIOW, *Die laesio enormis und der dolus re ipsa heute: die Verschuldensfrage*, in *TR*, 85, 2017, 192-229; P. LAMBRINI, *Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme*, in AA.Vv., *Mater familias. Scritti per Maria Zabłocka*, a cura di Z. BENINCASA – J. URBANIK, Varsavia, 2016, 453-463.

<sup>7</sup> C. 4,44,2 (Diocl. et Maxim. a. 285) *Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxist, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit*. Si veda anche C. 4,44,8 (Diocl. et Maxim. a. 294).

zioni rappresentavano un'innovazione rispetto al diritto classico<sup>8</sup>. La loro storia successiva durante la recezione del diritto romano è segnata da numerose controversie dottrinali. Infine, nel tardo XIX secolo la *laesio enormis* fu sostituita nelle codificazioni europee da un moderno istituto (come la rescissione per lesione italiana, art. 1448 del Codice civile), che, a differenza del primo, richiedeva, oltre a una sproporzione oggettiva dei benefici, la prova dello sfruttamento della debolezza della parte lesa. In quest'ottica, la modifica del 2022 dell'articolo 388 del Codice Civile è un esempio del 'ritorno della figura giuridica'<sup>9</sup>, di cui ha scritto Theo Mayer-Maly.

L'articolo 388 del Codice Civile regola l'istituto della rescissione per lesione in modo simile a quello del § 138 del BGB o dell'articolo 21 del Codice svizzero delle obbligazioni: una parte di un contratto che approfitta della debolezza della controparte e si riserva un compenso eccessivo deve sopportare le conseguenze di un'eventuale modifica giudiziaria del contratto o della sua rescissione:

§ (1) Se una delle parti, approfittando della posizione di dipendenza, dell'infirmità, dell'inesperienza o della mancanza di sufficiente comprensione dell'oggetto del contratto, accetta in cambio della sua prestazione o riserva per sé o per un terzo una prestazione il cui valore al momento della stipula del contratto supera la sua prestazione in misura eccessiva, l'altra parte può, a sua scelta, chiedere una riduzione della sua prestazione o un aumento della prestazione a lui dovuta, o la rescissione del contratto.

§ 1<sup>1</sup>. Se il valore della prestazione di una parte al momento della conclusione del contratto supera almeno il doppio del valore del corrispettivo, si presume che sia in eccesso.

§ 2. I diritti di cui al § 1 scadono al termine di tre anni dalla data di conclusione del contratto e, se la parte contraente è un consumatore, al termine di sei anni.

L'articolo 388, come emanato nel 1964 e in vigore fino al 2022, si basava sulla premessa oggettiva che il vantaggio di una parte fosse 'in misura eccessiva' superiore a quello della controparte. Si trattava quindi di un criterio la cui determinazione era lasciata ai tribunali. Inoltre, la disposizione richiedeva che una parte conseguisse un vantaggio approfittando di una condizione di debolezza tra quelle enumerate nella disposizione, come la situazione di dipendenza, l'infirmità o l'inesperienza (requisito soggettivo).

Le conseguenze legali originariamente previste includevano la modifica del contenuto del contratto. La rescissione era pronunciata solo se la modifica fosse stata impossibile o significativamente difficile. La gradazione delle sanzioni era una specificità del diritto polacco<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> A. GREBIENIOW, *La laesio enormis e la stabilità contrattuale*, in *RIDA*, 61, 2014, 204.

<sup>9</sup> TH. MAYER-MALY, *Die Wiederkehr von Rechtsfiguren*, in *JuristenZeitung*, 26, 1971, 1-3.

<sup>10</sup> A. GREBIENIOW, *Rechtsfolgen der Übervorteilung*, Zürich-Basel-Genf, 2015, n. 671.

L'emendamento del dicembre 2021 al Codice Civile<sup>11</sup>, in primo luogo, ha arricchito il catalogo dei requisiti soggettivi con il requisito della 'mancanza di sufficiente comprensione dell'oggetto del contratto'; in secondo luogo, ha formulato la presunzione di *laesio enormis*; in terzo luogo, ha introdotto la facoltatività delle conseguenze legali della rescissione e, in quarto luogo, ha modificato il termine di prescrizione.

La prima modifica riguarda l'elemento soggettivo: la 'mancanza di sufficiente comprensione dell'oggetto del contratto' si riferisce alla condizione mentale dello sfruttato. La relazione introduttiva al disegno di legge definisce la mancanza di sufficiente comprensione come 'la mancanza delle conoscenze necessarie per considerare responsabilmente l'opportunità e le conseguenze della stipula del contratto proposto'. Il legislatore ha deciso di aggiungere la mancanza di sufficiente comprensione all'elenco esistente di requisiti soggettivi (posizione di dipendenza, infermità, inesperienza) come elemento alternativo ('o'), ma non necessariamente disgiuntivo. Ciò significa che l'insufficiente comprensione può includere sia fatti non coperti dai requisiti precedenti, sia fatti già sussumibili sotto essi<sup>12</sup>. La qualifica 'insufficiente' della comprensione solleva la questione dell'interazione della nuova premessa con l'istituto dell'errore. Se riguarda l'oggetto del contratto, ad esempio il prezzo della merce, può di conseguenza assumere la forma di un *error in pretio*<sup>13</sup>. Nelle condizioni dei rapporti contrattuali, sembra che la 'mancanza di comprensione' possa configurarsi come l'ignoranza della tipologia o dell'oggetto di un contratto. La giurisprudenza osserva come, a livello linguistico, sia difficile equiparare una mancanza di esperienza di vita generale a una mancanza di comprensione<sup>14</sup>.

In secondo luogo, l'articolo 388 § 1<sup>1</sup> del Codice Civile stabilisce che la prestazione di una parte supera la prestazione dell'altra in misura grave se il valore dell'una sia almeno il doppio di quello dell'altra. L'adozione di questa proporzione introduce *de facto* l'istituto della *laesio enormis*. Ciò è tanto più sorprendente in quanto l'entità delle complicazioni giuridiche che comportava l'adozione di un criterio rigido per la valutazione della regolarità dei contratti ha portato a un

<sup>11</sup> Gazzetta delle leggi 2021, n° 2459.

<sup>12</sup> Non è difficile resistere all'impressione che il requisito si sovrapponga al concetto di inesperienza. Quest'ultima, a sua volta, è definita nella dottrina polacca come 'mancanza di conoscenze pratiche in generale o mancanza di conoscenze specifiche'. Così, tra l'altro, J.M. KONDEK, *Instytucja wyzysku we współczesnym prawie polskim*, in AA.VV., *Instytucja wyzysku w prawie cywilnym. Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza*, a cura di J. ANDRZEJEWSKI – W. BORYSIK – A. GREBIENIOW – J.M. KONDEK, Warszawa, 2022, 252-253.

<sup>13</sup> Si veda la dottrina austriaca al § 935 ABGB, in J. ANDRZEJEWSKI, *Laesio enormis i wyzysk. Tradycja prawna a przeciwdziałanie nieekwiwalentności świadczeń w prawie prywatnym Austrii, Niemiec i Polski* (Tesi di Dottorato), Poznań, 2015, 53; W. BORYSIK, *Uwagi prawnoporównawcze in Instytucja wyzysku cit.*, 62.

<sup>14</sup> Veda, tra l'altro, la sentenza della Corte d'Appello di Danzica del 15.12.2016, I ACa 1035/16.

cambio di paradigma fondamentale più di un secolo fa: la *laesio enormis* è stata espunta<sup>15</sup>. La *ratio legis* della nuova disposizione consiste nella semplificazione del processo applicativo dell'art. 388, presupponendo il verificarsi di una condizione oggettiva allorché la proporzione tra le prestazioni delle parti raggiunga una grandezza matematicamente determinata. L'applicabilità della presunzione richiede che la prestazione della parte ledente superi la prestazione di quella lesa di qualsiasi importo superiore al livello del 100% del valore. La presunzione non opera se la prestazione della parte lesa ha un valore inferiore al doppio del valore della prestazione che essa ha ricevuto<sup>16</sup>. Le sproporzioni minori saranno inoltre soggette a eventuale accertamento giudiziario.

In terzo luogo, le sanzioni legali previste dall'articolo 388 § 1 *in fine* del Codice Civile sono state significativamente modificate. Il meccanismo originale le metteva in sequenza in modo tale che la richiesta giudiziale di rescissione del contratto fosse possibile solo dopo aver stabilito che una modifica del contenuto del contratto era impossibile o assai ardua<sup>17</sup>. Nella versione attuale, il regime sanzionatorio è strutturato come segue: 'l'altra parte può, a sua scelta, chiedere una riduzione della sua prestazione o un aumento della prestazione a lei dovuta, oppure la rescissione del contratto'<sup>18</sup>. In questo senso, le conseguenze legali della rescissione sono diventate simili a quelle previste dalla cancelleria dell'Imperatore Diocleziano in C. 4,44,2 (a. 285).

L'asprezza dell'emendamento impreciso e poco ponderato è smussata dal fatto che l'onere della prova nell'ambito dei prerequisiti soggettivi continua a ricadere interamente sulla parte lesa<sup>19</sup>. Quest'ultima dovrà dimostrare che la

<sup>15</sup> M. MARTÍN-CASALS, *From laesio enormis to Unfair Advantage: A Shift in the Contractual Paradigm*, in *Tradition mit Weitsicht. Festschrift für Eugen Bucher zum 80. Geburtstag*, a cura di W. WIEGAND – TH. KOLLER – H.P. WALTER, Bern, 2009, 499-527.

<sup>16</sup> A. GREBIENIOW, in *Kodeks cywilny. Komentarz*, a cura di K. OSAJDA – W. BORYSIK, Warszawa, 2023<sup>31</sup>, art. 388 nt. 24.

<sup>17</sup> L'idea di lasciare le parti libere di scegliere la sanzione è stata promossa da Ernest Till nell'art. 48 del suo progetto del diritto delle obbligazioni (1923). La soluzione è stata ripresa nell'art. 97 § 2 del Progetto di Codice Civile del 2015.

<sup>18</sup> Ciò significa, in pratica, che la parte lesa ha la possibilità di richiedere: a) una riduzione della propria prestazione, b) un aumento della prestazione dovutagli dalla controparte o c) la rescissione del contratto. Va notato che le sanzioni di cui alle sottosezioni a) e b) sono in relazione ad un'alternativa congiunta, mentre la sottosezione c) è in relazione ad un'alternativa disgiunta dalle prime due opzioni.

<sup>19</sup> A vantaggio della parte lesa, l'emendamento del dicembre 2021 ha trasformato radicalmente la disposizione sul termine per l'esercizio dei diritti ai sensi ex art. 388 § 1 del Codice Civile. Offre più tempo per preparare una causa, ma allo stesso tempo differenzia la durata del termine tra consumatori e non consumatori: secondo l'articolo 388 § 2 del Codice Civile, i diritti di cui al § 1 si estinguono con il decorso di tre anni dalla data di conclusione del contratto, e se la parte contraente è un consumatore, con il decorso di sei anni. La legittimità di questa distinzione è discutibile, soprattutto perché finora la rescissione per lesione non è stata un istituto adattato al commercio professionale o utilizzato specificamente dai professionisti.

controparte era almeno consapevole dell'insufficiente conoscenza della vittima, approfittandone per concludere un contratto a questa gravemente sfavorevole<sup>20</sup>. I tribunali non hanno ancora avuto l'occasione di pronunciarsi sul 'nuovo ma vecchio' regime.

## 2.2. Invalidità del trasferimento della proprietà residenziale utilizzata dal consumatore come garanzia dei crediti

Con la Legge del 14 maggio 2020, che modifica alcune leggi emanate in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2<sup>21</sup>, è stata introdotta la disposizione dell'articolo 387<sup>1</sup> del Codice Civile polacco, secondo la quale:

Un contratto in cui una persona si impegna a trasferire la proprietà di un immobile utilizzato per soddisfare le sue esigenze abitative, al fine di garantire i crediti derivanti da questo o da un altro contratto non direttamente collegato all'attività commerciale o professionale di questa persona, è invalido se: (1) il valore dell'immobile è superiore al valore dei crediti pecuniari garantiti da questo immobile più l'importo dell'interesse moratorio massimo su questo valore per un periodo di 24 mesi o (2) il valore dei crediti pecuniari garantiti da questo immobile non è determinato, oppure (3) la conclusione di questo contratto non è stata preceduta da una valutazione del valore di mercato dell'immobile da parte di un perito.

Questa lunga e complessa disposizione è una regolamentazione frammentaria dell'istituto del trasferimento di proprietà a titolo di garanzia, le cui radici, come noto, risalgono al diritto romano (*fiducia cum creditore contracta*)<sup>22</sup>. Per i Romani, la *fiducia* aveva lo scopo di garantire il pagamento di un debito trasferendo la proprietà (e possibilmente il possesso<sup>23</sup>) di una determinata cosa al creditore per mezzo di una *mancipatio* o di una *in iure cessio*, con riserva di restituzione in ipotesi di adempimento, probabilmente inclusa in un separato *pactum fiduciae*. A fronte del mancato pagamento del debito, la proprietà della cosa trasferita rimaneva al creditore. Come sottolinea Talamanca, la cosa ceduta in *fiducia* era equivalente al valore del debito garantito. Inizialmente, la garanzia avente per oggetto una *res* di valore superiore a quello del debito non dava luogo ad

<sup>20</sup> Cfr. nello stesso senso M. GUTOWSKI, in *Kodeks cywilny. Komentarz*, a cura di M. GUTOWSKI, II, Warszawa, 2022, art. 388, nt. 17.

<sup>21</sup> Gazzetta delle leggi 2020, n° 875 modificata.

<sup>22</sup> Il contratto di trasferimento della proprietà *causa cavendi*, in linea di principio, non è entrato nelle codificazioni moderne, sebbene la prassi negoziale ne abbia riconosciuto l'utilità. È consentito per esempio nel diritto tedesco (*Sicherungsübereignung*), nel diritto francese (*faculté de rachat, vente à réméré*) e nel diritto inglese (*trust, retention of title*). Si veda W.J. ZWALVE – B. SIRKS, *Grundzüge Der europäischen Privatrechtsgeschichte. Einführung und Sachenrecht*, Wien-Köln-Weimar, 2012, 452-454, 482-486, 515-516.

<sup>23</sup> Cfr. M. KASER – R. KNÜTEL – S. LOHSSE, *Römisches Privatrecht*, München, 2021, § 41.II n. 8.



una richiesta di pagamento della differenza; richiesta, quest'ultima, solo successivamente contemplata nel *pactum fiduciae* (ad esempio D. 13,7,6,1 Pomp. 25 *ad Sab.*; FIRA III, 91,3,14-15)<sup>24</sup>.

L'ordinamento polacco non presenta una disciplina positiva dell'istituto in parola, che si configura, invece, come un contratto bilaterale consensuale innominato, pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a scopo di garanzia dei crediti (*causa cavendi*) del creditore-acquirente della cosa nei confronti del debitore-alienante della stessa. La struttura del trasferimento a titolo di garanzia consiste in un'alienazione incondizionata e non soggetta a termine della proprietà al creditore, con un obbligo condizionale, operante sul piano puramente obbligatorio, di ritrasferire la proprietà al debitore in caso di adempimento del debito garantito. Il negozio appartiene al novero dei diritti personali, in quanto il diritto di riscatto sulla cosa vantato dal debitore non è opponibile *erga omnes*<sup>25</sup>. Questo istituto ha guadagnato popolarità dopo la trasformazione politica ed economica dei primi anni '90 ed è diventato uno schema ricorrente nella pratica negoziale polacca<sup>26</sup>.

La restrizione della libertà contrattuale attraverso la sanzione della nullità delle *pactiones fiduciae* nella misura indicata nell'art. 387<sup>1</sup> del Codice Civile non si inquadra in una riforma di più ampio respiro, ma è l'esito di un intervento legislativo circoscritto. Anche l'art. 76 § 1 della c.d. Legge COVID-19 non è in alcun modo collegato alla materia centrale di questa legge pandemica. Per ragioni assiologiche, i fatti contenuti nella disposizione in commento devono essere trattati come un caso speciale e casisticamente standardizzato di rescissione per lesione. L'assiologia della nuova disposizione lo colloca tra gli strumenti giuridici esistenti per la protezione della parte contrattuale più debole, come la regolamentazione dell'importo degli interessi massimi (art. 359 del Codice Civile), l'inefficacia delle clausole abusive (art. 385, 385<sup>1</sup> del Codice Civile) o la rescissione per lesione (art. 388 del Codice Civile). Anche gli emendamenti nell'area del contratto di mutuo (art. 720-724<sup>1</sup> del Codice Civile) sono un tentativo di intervenire sui rapporti di credito disequilibrati.

<sup>24</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 478-479; M. MILANI, *La fiducia nel diritto romano*, Napoli, 2022, 33-34, 36. V. anche D. SCHANBACHER, § 46, in AA.VV., *Handbuch des römischen Privatrechts*, Tübingen, 2023, n. 16.

<sup>25</sup> Si veda la sentenza della Corte Suprema del 12.10.2011, II CSK 690/10, OSNC-ZD 2012, n. D, n° 83. Per quanto riguarda il numero chiuso dei diritti reali, cfr. M. OSSOWSKA, *The Numerus Clausus Issue in Property Law – European Private Law and the Polish Perspective*, in *Studia Iuridica*, 82, 2020, 211-226.

<sup>26</sup> Il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia è regolato in modo vago dall'art. 101 del Diritto Bancario e da altre due leggi. La giurisprudenza indica innanzitutto la libertà contrattuale (art. 353<sup>1</sup> del Codice Civile) come base giuridica per la conclusione di accordi di questo tipo. Cfr. la risoluzione della Corte Suprema del 5.05.1993, III CZP 54/93, OSNC 1993, 12, n° 219.



La costruzione della disposizione si basa su una premessa generale, che identifica il proprio oggetto nella garanzia di un credito, prestata da un consumatore, consistente nel trasferimento fiduciario di un immobile utilizzato dal debitore per scopi abitativi. La sanzione di invalidità si applica solo se tale requisito di carattere generale e almeno una delle tre condizioni speciali elencate ai nn. 1-3 sono soddisfatte congiuntamente. I requisiti speciali elencati ai nn. 1-3 della disposizione in questione costituiscono elementi di un'alternativa congiunta, nel senso che il soddisfacimento di almeno uno dei tre prerequisiti, insieme al prerequisito generale, è sufficiente per dichiarare l'invalidità del negozio giuridico. Allo stesso tempo, la formulazione della disposizione non esclude il verificarsi cumulativo di più requisiti speciali.

Va sottolineato che nel caso di un trasferimento di proprietà immobiliare a titolo di garanzia, tale negozio di solito viene a esistenza, come nel diritto italiano (art. 1376 del Codice Civile italiano), tramite la conclusione di un contratto con un doppio effetto (obbligatorio e reale), che prevede che la retroalienazione della *res* dopo l'adempimento si verifichi tramite un secondo contratto traslativo, che sostanzialmente adempie all'obbligazione condizionata contenuta nel primo contratto. Ciò è dovuto al fatto che la legge polacca esclude la possibilità di disporre di un diritto reale sotto condizione risolutiva o a termine (art. 157 § 1 del Codice Civile). Un contratto di trasferimento della proprietà può anche avere effetti meramente obbligatori<sup>27</sup>. Spetta alle parti decidere come il creditore possa soddisfarsi sul bene, trattenendo per sé direttamente l'immobile trasferito (art. 453 del Codice Civile – *datio in solutum*) o incamerando i proventi della sua vendita. Ciò non esclude che il creditore possa anche, salvo che non vi abbia rinunciato in sede negoziale, procedere all'esecuzione sui beni rimanenti del debitore<sup>28</sup>. Infine, in una sentenza del 8 marzo 2002<sup>29</sup> la Corte Suprema ha affermato che il trasferimento di un immobile al mutuante, unitamente al suo obbligo di ritrasferire la proprietà di questo immobile al mutuatario in caso di adempimento puntuale del debito, è ammissibile. La facoltà del creditore di soddisfarsi direttamente sull'immobile trasferito non fa parte degli *essentialia negotii*, sicché, anche laddove il negozio fiduciario non preveda esplicitamente tale effetto, ciò non implica che vi sia stata una violazione dell'art. 58 § 2 del Codice Civile (contrarietà ai principi della convivenza sociale<sup>30</sup>). La monetizzazione della cosa comporta l'ob-

<sup>27</sup> La questione della compatibilità del contratto di trasferimento di immobili a titolo di garanzia con l'art. 157 del Codice Civile in combinato disposto con l'art. 58 § 1 (invalidità) e l'art. 94 del Codice Civile (condizione) è stata ripetutamente affrontata dalla Corte Suprema. Cfr. la risoluzione della Corte Suprema del 5.05.1993, III CZP 54/93, OSP 1994, 10, n° 176.

<sup>28</sup> A. KAPPEL, in *System Prawa Prywatnego*, IX, a cura di W.J. KATNER, Warszawa, 2018, § 12 n. 372.

<sup>29</sup> III KKN 748/00, OSNC 2003, 3, n° 33.

<sup>30</sup> Per la nozione dei principi di convivenza sociale, v. A. JUREWICZ, *Respublica Polona curator morum. Le clausole generali di buona fede, di buoni costumi e di principi di convivenza socia-*

bligio di consegnare il superfluo al debitore<sup>31</sup>. Questa circostanza non è irrilevante dal punto di vista delle possibilità del debitore di riottenere il bene.

Il fenomeno della sproporzione tra garanzie e crediti garantiti nell'attuale cornice giuridica è fonte di nullità (art. 58 del Codice Civile), in quanto viola i principi della convivenza sociale a causa della realizzazione di uno scopo negoziale diverso da quello concordato: invece di garantire il credito, porta un vantaggio non autorizzato all'acquirente della cosa. La dottrina e la giurisprudenza ravvisano tale fenomeno nella costituzione di una garanzia eccessiva o superflua del credito a favore del creditore, che dovrebbe determinare la nullità del negozio<sup>32</sup>. Occorre tuttavia tenere presente che le logiche del mercato del credito tendono nella prassi a richiedere l'offerta di garanzie eccedenti il valore dei crediti garantiti<sup>33</sup>.

Il legislatore ha ritenuto particolarmente degna di tutela la posizione del consumatore in relazione all'immobile da lui occupato. Sull'art. 75 della Costituzione della Repubblica di Polonia del 1997, la dottrina e la giurisprudenza hanno fondato un'interpretazione estensiva del concetto di tutela delle esigenze abitative. Quest'ultima, nella disposizione commentata, viene in rilievo sotto forma di residenza effettiva e permanente in un determinato immobile da parte del debitore, che su tale bene vanta un diritto di proprietà. La giurisprudenza del Tribunale Costituzionale indica che «si può dire che la tutela delle esigenze abitative di un cittadino avviene in una situazione in cui occupa un'abitazione con le caratteristiche corrispondenti in termini di estensione della superficie dell'immobile, tipologia di immobile, ubicazione e titolo giuridico. Il termine 'abitazione propria',

*le nel codice civile polacco e la loro interpretazione dalla Suprema Corte di Polonia, in RIDROM, 4, 2010, 53-88.*

<sup>31</sup> Decisione della Corte Suprema del 13.05.2011, V CSK 360/10; decisione della Corte Suprema del 12.02.2016, II CSK 815/14.

<sup>32</sup> Si veda, tra l'altro, la decisione della Corte Suprema del 28.10.2010, II CSK 218/10, OSNC 2011, 6, n° 72; J.M. KONDEK, *Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013–2017*, in *Prawo w Działaniu*, 40, 2019, 175-181.

<sup>33</sup> In passato, la giurisprudenza ha valutato il verificarsi di uno stato di sproporzione nella cessione di crediti a titolo di garanzia. Cfr. la decisione della Corte Suprema del 28.06.2019, IV CSK 231/18 (inammissibilità della previsione di un multiplo dell'importo del credito come garanzia); sentenza della Corte d'Appello di Lublino del 8.03.2018, I ACa 408/17 (un'ipoteca garantisce un credito insieme a eventuali interessi e spese processuali fino all'importo della somma ipotecata); sentenza della Corte Suprema del 28.10.2010, II CSK 218/10 (necessità di dimostrare la sproporzione anche grossolana tra l'importo della garanzia e il valore del credito garantito). La valutazione dell'eccessività della garanzia è stata ravvisata dalla Corte d'Appello di Danzica, nella sentenza del 1.03.2016, I ACa 938/15, nel caso di una garanzia il cui valore stimato rappresentava il 165% del credito garantito. Nella sentenza della Corte Suprema del 31.03.2016, IV CSK 372/15, OSP 2019, 4, n° 35, è stato indicato che un prestito del valore, insieme a commissioni e interessi, di circa 80.000 PLN era garantito da un immobile il cui valore era di circa 120-140.000 PLN. Nella sentenza del Tribunale Regionale di Łódź del 30.10.2020, I C 691/18, il valore dell'immobile trasferito doppiava l'importo del credito garantito.

utilizzato nella disposizione costituzionale in questione, indica qualsiasi abitazione sulla quale il cittadino che la occupa ha un titolo giuridico appropriato, ossia un'abitazione in cui è «a casa» e non solo un'abitazione di cui è proprietario»<sup>34</sup>. L'interpretazione fornita dal Tribunale Costituzionale non implica necessariamente la residenza permanente in un luogo particolare.

La disposizione prevede la creazione di un criterio, oggettivo, seppur non rigido per valutare la validità del trasferimento di proprietà. In primo luogo, si stabilisce che l'invalidità del contratto di trasferimento di proprietà si applica ai casi in cui il valore dell'immobile è superiore al valore cumulativo del credito garantito più gli interessi di mora per un periodo di 24 mesi. In secondo luogo, il legislatore indica in alternativa il requisito che il valore del credito garantito non deve essere oggettivamente 'indeterminato'. Infine, si richiede che la valutazione dell'immobile sia effettuata da un perito, quindi da un membro di una professione regolamentata e autorizzata a effettuare una valutazione affidabile.

In presenza dei requisiti dell'art. 387<sup>1</sup> del Codice Civile opera la sanzione della nullità assoluta (art. 58 § 1 del Codice Civile): il contratto traslativo della proprietà dell'immobile di cui alla disposizione sarà trattato come se non fosse mai stato concluso. Si tratta della conseguenza più severa nel diritto civile, posta a tutela della sicurezza dei traffici. Protegge efficacemente il debitore dalla disonestà dell'altra parte del contratto, anche se paternalisticamente presuppone che l'interesse del debitore a garantire il debito contratto non meriti tutela giuridica<sup>35</sup>.

### 2.3. Contratto di mutuo

La regolamentazione relativamente semplice e lineare del contratto di mutuo (art. 720-724 del Codice Civile) è stata notevolmente ampliata dalle recenti modifiche legislative, definite dal Ministero della Giustizia ha definito come strumenti di lotta all'usura. La Legge del 6 ottobre 2022, che modifica l'impianto normativo in argomento<sup>36</sup>, inserisce le disposizioni degli art. 720-720<sup>15</sup> e dell'art. 724<sup>1</sup> del Codice Civile, al fine di definire l'importo ammissibile delle cosiddette spese vive che il mutuante è autorizzato ad addebitare al mutuatario. La normativa rappresenta una reazione alla pratica diffusa di concedere prestiti

<sup>34</sup> Si veda la sentenza della Corte Costituzionale del 20.04.2005, K 42/02, OTK-A 2005, 4, n° 38; del 29.05.2001, K 5/01, OTK 2001, 4, n° 87.

<sup>35</sup> Cfr. M. GUTOWSKI, in AA.VV., *Kodeks cywilny. Komentarz*, II, a cura di M. GUTOWSKI, Warszawa, 2022, Art. 387<sup>1</sup> n. 2; ID., *Sankcja nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej na podstawie nowego art. 387<sup>1</sup> k.c.*, in *Prokuratura i Prawo*, 7-8, 2020, 189, 205-207. Sulla base della disposizione commentata, rimane aperta la questione della possibilità di applicare la nullità parziale dell'atto giuridico (art. 58 § 3 del Codice Civile), riducendone il contenuto alle clausole rimaste valide per garantirne l'efficacia. Cfr. A. GREBIENIOW, in *Kodeks cywilny* cit, art. 388 n. 64, 66.2.

<sup>36</sup> Gazzetta delle leggi 2022, n° 2339.

in contanti gravati da numerose commissioni, volte ad aggirare il tasso di interesse massimo pari al doppio della somma del tasso di interesse legale della Banca Nazionale di Polonia più il 3,5%<sup>37</sup>, secondo l'art. 359 del Codice Civile. Il principale ambito di applicazione di questo divieto in concreto è rappresentato dai mutui concessi ad appartenenti a gruppi sociali che non hanno accesso al credito offerto dalle banche, e rimangono così intrappolati in una spirale di debiti nei confronti di soggetti operanti fuori dal mercato bancario regolamentato, fenomeno che si è aggravato durante la pandemia Sars-CoV-2.

Nell'antica Roma, la legislazione cercava anche di contrastare l'aumento del costo del credito sul piano sia civile sia penale. L'interesse (*usurae*) massimo era del 6% sotto Giustiniano (C. 4,32,26,2 Iust. a. 528).

Come nel diritto romano e italiano, il contratto di mutuo nel diritto polacco consiste nel trasferimento da parte del mutuante al mutuatario della proprietà di denaro o di altre cose fungibili per un determinato periodo di tempo, con l'obbligo di restituire la stessa quantità e la stessa qualità di cose<sup>38</sup>. Diversamente dall'ordinamento giuridico italiano (art. 1815 del Codice Civile italiano), in Polonia, il mutuo è un contratto consensuale<sup>39</sup>, non a titolo oneroso.

Gli emendamenti non rendono il contratto a titolo oneroso, lasciando alle parti la possibilità di prevedere la stipulazione di interessi o di aggiungere altre spese. La disposizione dell'art. 720 § 1 per costi non legati agli interessi intende altri costi comunque derivanti dal medesimo contratto di mutuo o da altro accordo:

(1) le spese, le commissioni o gli onorari relativi alla preparazione del contratto di mutuo, alla concessione del mutuo o costi di natura analoga, (2) gli oneri relativi alla dilazione del rimborso del mutuo, al suo inadempimento o costi di natura analoga, (3) i costi dei servizi accessori, in particolare i costi assicurativi, (3) i costi dei servizi accessori, in particolare i costi relativi alla fornitura di garanzie per il prestito, i costi per ottenere informazioni sul mutuatario, se necessari per la conclusione del contratto, esclusi gli onorari notarili e i contributi pubblici che le parti sono tenute a pagare in relazione alla conclusione del contratto.

Se il mutuante è rappresentato alla conclusione del contratto da un agente o da un'altra persona attraverso la quale il mutuante conclude il contratto o con la cui assistenza esegue la sua prestazione, anche la remunerazione dell'agente o di questa persona sarà inclusa nei costi non legati agli interessi relativi alla conclu-

<sup>37</sup> L'interesse legale attuale è del  $5,75\% + 3,5\% = 9,25\%$  e l'interesse massimo è del 18,5%. [al 28 dicembre 2023].

<sup>38</sup> Cfr. gli art. 1813-1814 del Codice Civile italiano.

<sup>39</sup> W. CZACHÓRSKI, *Il diritto delle obbligazioni. Profili generali*, Napoli, 1980, 327-328. Sui recenti sviluppi dei contratti reali, vd. A. SACCOCCIO, *Morte e rinascita del contratto reale*, Bologna 2022, 91-124.

sione del contratto di mutuo, nella misura in cui essi sono a carico del mutuatario (art. 720<sup>1</sup> § 3 del Codice Civile).

L'articolo 720<sup>2</sup> del Codice Civile fornisce una formula per determinare l'importo totale dei costi non legati agli interessi nell'ambito di un contratto di mutuo in contanti concluso con una persona fisica e non direttamente collegato all'attività commerciale o professionale del mutuatario<sup>40</sup>. Analogamente al divieto di fissare interessi *supra duplum* nel diritto romano (cfr. D. 12,6,26,1 Ulp. 26 *ad ed.*<sup>41</sup>), l'art. 720<sup>2</sup> § 2-3 del Codice Civile stabilisce anche che i costi non legati agli interessi nell'intero periodo di rimborso del prestito non possono superare il 25% dell'importo totale del prestito. Il superamento di questi limiti comporta la loro riduzione a un importo massimo. L'art. 720<sup>3</sup> è una disposizione *iuris cogentis*, secondo cui l'importo del capitale e il tipo di garanzia per il mutuo, in caso di mutuo garantito, devono essere chiaramente definiti. Il valore della garanzia non deve superare il valore del capitale più il valore degli interessi massimi e dei costi degli interessi.

È evidente che le recenti modifiche al contratto di mutuo toccano gli stessi problemi legali che già si conoscevano nella Roma repubblicana: il problema dell'importo massimo degli interessi sul capitale e il problema di aggirare tali restrizioni.

### 3. Diritto successorio

Negli ultimi 15 anni, la disciplina delle successioni *mortis causa* di cui al Libro IV del Codice Civile ha subito profonde modifiche. Il motivo del crescente interesse per il diritto successorio da parte del legislatore e della dottrina è da ricercarsi non solo in ragioni demografiche, ma anche in una regolamentazione relativamente scarna, originariamente tesa, nel sistema socialista, a inibire l'accumulo di capitale mediante l'eredità.

#### 3.1. Successione ab intestato

Tra il 2009 e il 2011, la cerchia dei legittimari è stata notevolmente ampliata<sup>42</sup>. Mentre in precedenza anche i genitori e i fratelli ereditavano congiuntamente al coniuge, che aveva una quota pari alla metà dell'eredità, l'emendamen-

<sup>40</sup> La formula è:  $MPK = K \times n/R \times 20\%$ , in cui il costo massimo senza interessi è l'importo totale del prestito, moltiplicato per il periodo di rimborso espresso in giorni, a partire dalla data di consegna dell'oggetto del prestito e per il 20%, e diviso per il numero di giorni in un anno.

<sup>41</sup> *Supra duplum autem usurae et usurarum usurae nec in stipulatum deduci nec exigi possunt et solutae repetuntur, quemadmodum futurarum usurarum usurae.*

<sup>42</sup> Legge del 2 aprile 2009 che modifica la Legge – Codice civile, Gazzetta delle leggi 2009, 79, n° 662; Legge del 18 marzo 2011 che modifica la Legge – Codice civile e alcuni altri atti, Gazzetta delle leggi 2011, 85, n° 458.

to ha permesso agli ascendenti e ai fratelli di essere chiamati alla successione indipendentemente dalla presenza di un coniuge superstite del defunto (art. 932 del Codice Civile). È stata consentita anche la successione dei discendenti di fratelli e sorelle. Di conseguenza, la successione legittima in Polonia è divenuta simile al sistema germanico della parentela<sup>43</sup>. Vale la pena ricordare l'emanazione di un emendamento nel luglio 2023<sup>44</sup>, ai sensi del quale se gli avi del defunto non sono vissuti fino all'apertura della successione<sup>45</sup>, i loro figli e, in un ulteriore grado, i nipoti sono chiamati all'eredità. Solo in assenza di figli e nipoti, la quota spettante a un ramo di avi (paterni o materni) si accresce agli avi superstiti (art. 934).

È agevole notare la somiglianza tra questa disciplina rinnovata, che amplia la cerchia degli eredi e in particolare la posizione degli ascendenti e dei discendenti, e la riforma attuata da Giustiniano nel 543. La Nov. 118 prevedeva la successione degli ascendenti e dei fratelli, e quindi dei parenti del secondo grado di cognazione, nel secondo ordine di successione legittima.

### 3.2. *Indegnità*

Nella già citata modifica di luglio 2023 al Codice Civile è stato ampliato il catalogo dei motivi di indegnità, che esclude l'erede dall'eredità come se non fosse superstite<sup>46</sup>. La nuova disposizione dell'art. 928 § 1 (4) e (5) stabilisce che un erede è indegno se ha omesso in modo persistente di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti del defunto, definito nell'importo da una decisione del tribunale, da una transazione raggiunta davanti a un tribunale o a un'altra autorità, ovvero da un altro accordo; e se ha omesso in modo continuativo di adempiere all'obbligo di assistenza verso il *de cuius*, con particolare riguardo ai doveri imposti all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al genitore affidatario, al coniuge e in generale in maniera reciproca a genitori e figli.

### 3.3. *Legatum per vindicationem e donazione mortis causa*

Nel 2011 è stata introdotta nel sistema l'istituzione del legato a effetti reali (pol. *zapis windykacyjny*, art. 981-981<sup>16</sup> Codice Civile)<sup>47</sup>, che, esattamente come

<sup>43</sup> Si veda F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Statość a zmiennosc szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej*, in *Forum Prawnicze*, 46, 2018, 10.

<sup>44</sup> Legge del 28 luglio 2023 che modifica la Legge – Codice Civile e alcune altre leggi, *Gazetta delle leggi* 2023, n° 1615.

<sup>45</sup> La cerchia degli eredi legittimi è stata estesa agli avi con l'emendamento del 2009.

<sup>46</sup> Cfr. nel diritto romano: D. 34,9; C. 6,35.

<sup>47</sup> Legge del 18 marzo 2011 che modifica la Legge – Codice civile e alcuni altri atti, *Gazzetta delle leggi* 2011, 85, n° 458. Cfr. A. GREBIENIOW, *Zapis windykacyjny – w sprawie nowelizacji Kodeksu cywilnego*, in *Wiedza Prawnicza*, 3, 2010, 45-54; F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Perspective*, Warszawa, 2011, 200-202; K. OSAJDA,

nel *legatum per vindicationem* del diritto romano, comporta il trasferimento della proprietà dei beni ereditari. I beneficiari di legati a effetti reali sono corresponsabili nel diritto polacco per i debiti ereditari, nonché legittimati passivi dell'azione di riduzione (art. 999, 1034<sup>1</sup>-1034<sup>3</sup> del Codice Civile). Il diritto romano non collegava, di norma, l'aver beneficiato di un *legatum per vindicationem* alla responsabilità per i debiti ereditari, anche se una simile opinione, benché minoritaria, emerse in occasione della disputa giurisprudenziale sul *legatum peculii*<sup>48</sup>.

Nel 2013, dopo un tentativo infruttuoso di introdurre la donazione a causa di morte nel diritto polacco, la Corte Suprema ha adottato una risoluzione<sup>49</sup>, in cui ha riconosciuto l'ammissibilità di questo tipo di disposizione di ultima volontà, nonostante il divieto generale dei patti successori (art. 1047 del Codice Civile) con l'eccezione dei contratti di rinuncia all'eredità (art. 1048 del Codice Civile). L'argomento a favore dell'autorizzazione della *donatio mortis causa* era quello della differenza dogmatica tra una donazione e un patto successorio. Le controargomentazioni si basavano sulla convergenza funzionale dei due istituti<sup>50</sup>.

#### 3.4. L'acquisto dell'eredità e la responsabilità per i debiti ereditari

Nel 2015, la responsabilità con beneficio d'inventario è divenuto il modello ordinario di responsabilità dell'erede per i debiti ereditari (art. 1015 § 2 del Codice Civile)<sup>51</sup>. Il concetto giustiniano di *beneficium inventarii* (C. 6,30,22) era presente nel diritto ereditario polacco fin dagli albori, ma richiedeva un comportamento attivo da parte dell'erede. Le frequenti controversie nella prassi giudiziaria relative all'istituto della restituzione nel termine hanno spinto il legislatore a considerare l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario come regola al posto della precedente responsabilità diretta per l'intero debito. Secondo l'attuale formulazione dell'art. 1015 § 2 del Codice Civile, l'inutile decorso del termine per la presentazione della dichiarazione di accettazione o rifiuto dell'eredità comporta l'accettazione con beneficio d'inventario.

La Legge del 28 luglio 2023<sup>52</sup> ha aggiunto all'art. 1015 del Codice Civile due disposizioni ispirate da precedenti decisioni della Corte Suprema. La prima

*The New Polish Regulation on Legatum per Vindicationem. A New Solution for Old Problems*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 20, 2012, 484-500.

<sup>48</sup> Questo parere è stato sostenuto da Pegaso e Giuliano: v. D. 15,2,1,7 (Ulp. 29 ed.) e D. 33,4,1,10 (Ulp. 19 ad Sab.).

<sup>49</sup> Risoluzione (7) della Corte Suprema del 13 dicembre 2013, III CZP 79/13, OSNC 2014, 10, n° 98.

<sup>50</sup> Cfr. I. 2,20,1, in cui Giustiniano equiparava giuridicamente i legati con le donazioni a causa di morte proprio per la somiglianza funzionale tra i due istituti.

<sup>51</sup> Legge del 20 marzo 2015 che modifica la Legge sul Codice Civile e alcune altre leggi, Gazzetta delle leggi 2015, n° 539.

<sup>52</sup> Legge del 28 luglio 2023 che modifica la Legge – Codice Civile e alcuni altri atti, Gazzetta delle leggi 2023, n° 1615.



stabilisce che il termine per la dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità è rispettato presentando una richiesta al tribunale entro 6 mesi dall'apertura della successione<sup>53</sup>. La seconda dispone che, se è necessaria l'autorizzazione del tribunale, come nel caso di dichiarazione di accettazione o rinuncia all'eredità effettuata da un minore, la presentazione della relativa domanda di autorizzazione sospende il termine ai sensi dell'art. 1015 § 1 del Codice Civile<sup>54</sup>.

### 3.5. 'Family trust'

Ampie modifiche ha comportato l'emanazione della Legge sul *Family Trust* del 16 gennaio 2023<sup>55</sup>, che consente la creazione di un *trust* familiare, avente natura di persona giuridica, per conferire beni, gestirli nell'interesse dei beneficiari ed erogare prestazioni a vantaggio dei beneficiari. La nuova disciplina ha imposto la modifica delle disposizioni del Libro IV del Codice Civile, relative alle successioni. Un *trust* familiare è stato ammesso a partecipare alla successione come erede (art. 927 § 3 del Codice Civile) se è stato istituito in un testamento e registrato fino a due anni dopo la morte del testatore. I beni conferiti nel *trust* familiare vanno computati all'interno della quota disponibile dell'eredità, potendo essere soggetti all'azione di riduzione (*actio ad supplendam legitimam*) esperita dai legittimari (art. 991 § 2 del Codice Civile). Inoltre, il valore del bene conferito in un *trust* familiare istituito non per testamento, ma tramite un negozio concluso fino a dieci anni prima della morte del fondatore viene computato all'eredità ai fini della determinazione dell'asse ereditario (art. 993 del Codice Civile). Se il beneficiario non può ricevere dall'erede o dal legatario la quota di legittima che gli spetta, può richiederla al *trust* familiare, la cui dotazione iniziale è stata computata nell'eredità, un conguaglio in denaro ai fini del reintegro della quota di legittima. Tuttavia, il *trust* familiare sarà obbligato a versare tale somma solo nei limiti dell'arricchimento derivante dai beni conferiti in esso da parte del defunto (art. 1000 del Codice Civile).

Un'altra riforma, non direttamente correlata al *trust* familiare, ha introdotto il diritto dell'obbligato al reintegro della quota di legittima di richiedere una

<sup>53</sup> Cfr. decisione della Corte Suprema del 20.02.1963, II CR 109/63, OSNCP 1964, 3, n° 51; decisione della Corte Suprema del 24.09.2015, V CSK 686/14.

<sup>54</sup> C'è stata una controversia nella giurisprudenza della Corte Suprema, nel caso di autorizzazione di una dichiarazione da parte di un minore, in merito all'applicazione della sospensione, interruzione o prolungamento del termine per l'accettazione. Si veda la risoluzione dei 7 giudici della Corte Suprema del 22.05.2018, III CZP 102/17, OSNC 2018, 12, n° 110, discussa in: A. GREBIENIOW, *Prawo spadkowe*, in AA.VV., *Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2018*, a cura di J. KOSONOGA, Warszawa, 2019, 189-192. Il legislatore ha deciso di adottare la costruzione della sospensione del termine, per così dire, in contrasto con la suddetta risoluzione della Corte Suprema.

<sup>55</sup> Gazzetta delle leggi 2023, n° 326.

dilazione, con una rateizzazione per un massimo di 10 anni e, in casi eccezionali, una riduzione dell'importo della quota di legittima 'tenendo conto della situazione personale e finanziaria del legittimario e dell'obbligato al reintegro della quota di legittima' (art. 997<sup>1</sup> del Codice Civile). Questa possibile mitigazione della responsabilità ricorda il privilegio romano del *beneficium competentiae*, concesso ai familiari stretti.

### 3.6. *Contratto di rinuncia all'eredità*

Tra gli interventi recenti, vale la pena menzionare la modifica del contratto di rinuncia all'eredità (art. 1048 del Codice Civile), che ora consente la rinuncia alla quota di legittima o di una parte di essa, e la rinuncia all'eredità a favore di una persona specifica (art. 1048 § 2 del Codice Civile). La rinuncia è quindi efficace a condizione che la persona in questione erediti (art. 1048 § 3 del Codice Civile). Si tratta di un ripristino delle norme degli art. 10 § 2 e 13 del Decreto – Legge sulle Successioni<sup>56</sup> del 1946, poiché dopo l'entrata in vigore del Codice Civile nel 1964 e fino al 2023 non era possibile né rinunciare all'eredità a favore di un'altra persona né rinunciare alla quota riservata.

Sebbene l'esperienza giuridica romana non avesse familiarità con i cd. patti successori, figure giuridiche oggi vigenti in alcuni ordinamenti giuridici europei<sup>57</sup>, il fenomeno non sembra del tutto sconosciuto a quella realtà, ancorché circoscritto ad alcuni casi, come ad esempio il mancato esercizio della *querela inofficiosi testamenti* (D. 29,2,18 Paul. 2 *ad Sab.*), l'utilizzo del *beneficium abstinendi* pretorio (cfr. D. 29,2,57 pr. Gai. 3 *ad ed. prov.*) o una stipulazione (Paul. Sent. 5,9,1).

### 3.7. *Le forme testamentarie speciali*

Oltre alle riforme passate in rassegna sopra, il Ministero della Giustizia sta lavorando per modificare le disposizioni sui testamenti speciali (art. 952-955 del Codice Civile)<sup>58</sup> per eliminare il cd. testamento itinerante (articolo 953 del Codice Civile), utilizzato in un numero trascurabile di casi<sup>59</sup>; incorporare nel Codice Civile il testamento militare (art. 954 del Codice Civile)<sup>60</sup>, attualmente nella

<sup>56</sup> Gazzetta delle leggi 1946, 60, n° 328.

<sup>57</sup> A. GREBIENIOW, *Der Erbvertrag der Römer und der Erbvertrag heute*, in *TR*, 90, 2022, 527-557. Cfr. anche *Erbrecht in Europa*, a cura di R. Süß, Bonn, 2020<sup>4</sup>, *passim*.

<sup>58</sup> Cfr. *Proposta di modifica della Legge sul Codice Civile (UD 448)*, <<https://legislacja.gov.pl/projekt/12365902/katalog/12924000#12924000>> [consultato il 19.12.2023,]. Cfr. W. BORYSIK, *Testament na statku morskim lub powietrznym de lege lata i de lege ferenda w prawie polskim na tle porównawczym*, in *Prawo w Działaniu*, 54, 2023, 82-106.

<sup>59</sup> Una forma analoga a quella prevista dagli art. 611 e 616 del Codice Civile italiano.

<sup>60</sup> Cfr. art. 617-618 del Codice Civile italiano.

legislazione complementare; e modificare la forma del testamento orale, recependo la giurisprudenza della Corte Suprema sul tema (codificazione *sui generis* della giurisprudenza)<sup>61</sup>.

In particolare, vale la pena di soffermarsi sul progetto di tale ultimo emendamento. Nella giurisprudenza della Corte Suprema sono emerse divergenze in merito ai motivi che giustificano l'uso del testamento orale. Un primo orientamento richiede quale presupposto il timore di una morte imminente alla luce di conoscenze mediche oggettive<sup>62</sup>; un altro considera sufficiente un timore giustificato soggettivamente<sup>63</sup>; un altro ancora – che si colloca in una posizione intermedia, recepita dal progetto – ritiene che la premessa del timore di una morte imminente si verifichi quando la convinzione soggettiva del testatore si basa su circostanze giustificanti<sup>64</sup>. Allo stesso tempo, la proposta di applicare questa forma di testamento in circostanze speciali e urgenti (requisito oggettivo) che giustificano il timore di morte imminente (requisito soggettivo) consentirà un migliore inquadramento dei casi in cui il testatore soffre di una malattia cronica incurabile. Infatti, per questo tipo di quadri clinici si dovranno prendere in considerazione quegli aggiornamenti di prognosi che dovessero prevedere con particolare imminenza la possibilità di decesso del testatore<sup>65</sup>.

\*

<sup>61</sup> A differenza del Codice civile italiano, che non prevede il testamento orale, il Codice civile polacco regola la forma del testamento orale come forma speciale. Ai sensi dell'art. 952 del Codice Civile polacco, quando si teme la morte imminente del testatore o quando, a causa di circostanze particolari, è impossibile o molto difficile seguire la forma ordinaria di un testamento, il testatore può dichiarare le sue ultime volontà oralmente in presenza di almeno tre testimoni. Il contenuto di un testamento orale può essere messo per iscritto da uno dei testimoni o da una terza persona che scrive la dichiarazione del testatore entro un anno dal momento in cui è stata fatta, indicando il luogo e la data della dichiarazione e il luogo e la data in cui è stata effettuata la redazione per iscritto, firmata dal testatore e da due o più testimoni. Se il contenuto di un testamento orale non è stato fissato documentalmente nel modo sopra indicato, esso può essere stabilito entro sei mesi dalla data di apertura della successione mediante la deposizione congiunta dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Qualora non sia possibile ascoltare uno dei testimoni o vi siano ostacoli insormontabili, il giudice può basarsi sulla deposizione unanime di due testimoni.

<sup>62</sup> Si veda la decisione della Corte Suprema del 25.03.1974, III CRN 5/74, OSNCP 1975, 3, n° 42.

<sup>63</sup> Cfr. la risoluzione della Corte Suprema del 7.01.1992, III CZP 135/91, OSP 1993, 1, n° 4.

<sup>64</sup> Cfr. decisione della Corte Suprema del 29.06.2012, I CSK 575/11, IC 2013, 10.

<sup>65</sup> Sentenza della Corte Suprema del 25.07.2003, V CK 120/03, OSNC 2004, 10, n° 159. Si veda la precedente giurisprudenza e dottrina in: A. GREBIENIOW, *Prawo spadkowe*, in AA.Vv., *Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2019*, a cura di J. KOSONOGA, Warszawa, 2020, 86-93; Id., *Prawo spadkowe*, in AA.Vv., *Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2020*, a cura di J. KOSONOGA, Warszawa, 2021, 123-124. Nel caso di una cattiva salute di lunga durata, il requisito oggettivo è considerato soddisfatto con il suo improvviso deterioramento.

Sembra abbastanza evidente che i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel diritto ereditario polacco sono, anche se non sempre consciamente, fortemente legati all'influenza della tradizione romanistica sul diritto contemporaneo e sulla sua prassi.

#### 4. Conclusioni

Il Codice civile polacco è il frutto di una sintesi delle tradizioni giuridiche delle principali codificazioni civili d'Europa<sup>66</sup>. Il tratto pragmatico conferitogli dai suoi autori negli anni 1919-1964<sup>67</sup> è visibile ancora oggi. Vale la pena ricordare che il legislatore polacco nel 1989 – come il legislatore italiano nel 1945 – non decise di ricodificare<sup>68</sup>, ma ha seguito fino ad oggi la strada delle correzioni evolutive della disciplina in vigore. Questi cambiamenti devono essere valutati in modo diverso: alcuni sono espressione di un pensiero ponderato, mentre altri appaiono il frutto di una reazione populista<sup>69</sup> a determinati fenomeni sociali.

Va aggiunto che negli ultimi due decenni l'attenzione del legislatore si è focalizzata sul diritto dei contratti e delle successioni in particolare. Mentre l'evoluzione in materia contrattuale è per lo più innescata dall'armonizzazione del diritto nell'Unione Europea<sup>70</sup>, i cambiamenti nel campo successorio sono il risultato degli sviluppi interni della dottrina e della giurisprudenza della Corte Suprema.

Sebbene il presente contributo non possa contemplare analiticamente la totalità degli sviluppi recenti, sembra chiaro come non solo il Codice Civile polacco *per se* inteso, ma anche la direzione dell'evoluzione delle sue disposizioni siano influenzati della tradizione romanistica, ancorché – per così dire – sottotraccia.

<sup>66</sup> F. RANIERI, *Europäisches Obligationenrecht*, Wien-New York, 2009<sup>3</sup>, 106; H. SLAPNICKA, *Österreichs Recht außerhalb Österreichs. Der Untergang des österreichischen Rechtsraums*, Wien, 1973, 20-21.

<sup>67</sup> Cfr. tra l'altro W. DAJCZAK, *Die Privatrechtsentwicklung in Polen nach 1918*, in *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte*, 41, 2019, 47-64.

<sup>68</sup> R. BONINI, *Dopo il Codice civile del 1942. Appunti per una storia del diritto privato nell'ultimo cinquantennio (dal 1942 al 1948)*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio*, Napoli, 1998, 409-410, 414-418; J. RUDNICKI, *Dekodifikacja prawa cywilnego w Polsce*, Bielsko-Biała, 2018, 222-223.

<sup>69</sup> Cfr. P. GRZEBYK, *The Rise of Populism and Its Impact on Labour Law, Social Law and Social Policy*, in *International Journal of Comparative Labour Law*, 39, 2023, 6.

<sup>70</sup> V. per esempio i cambiamenti nella vendita al consumatore, omessi da questo studio, compresa l'introduzione di una definizione legale di difetto nella cosa venduta (art. 556<sup>3</sup> del Codice Civile). Si veda la Legge del 4 novembre 2022, Gazzetta delle leggi 2022, n° 2337. In generale sull'europeizzazione del diritto polacco si veda G. Blicharz, *La Polonia e le prospettive del diritto privato europeo. L'unificazione e il metodo combinato*, in *LR*, 6, 2017, 223-242.